

Pubblicato il 09/09/2022

N. 01201/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2022, proposto da Azienda Agrozootecnica Zappino S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agri Verde di Nargiso Nunzio & C s.a.s., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ambiente – prot. n. AOO_030/PROT/26.04.2022/0006125 datato 26 aprile 2022 e notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stata comunicata l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di ammissibilità della procedura di cui

al PSR Puglia 2014/2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.5 “investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nonché di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale a quello impugnato e, in particolare, del preavviso di rigetto/esclusione dalla graduatoria di ammissibilità prot. n. 0005386 del 11.4.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Rilevato che l'impresa agricola ricorrente, già ammessa a finanziamento PSR Puglia 2014/2020, non ha presentato la documentazione inerente la c.d. cantierabilità entro i termini prefissati (e già oggetto di proroga), talché ne è stata esclusa con il provvedimento impugnato;

Rilevato che, nelle more della camera di consiglio sull'istanza cautelare, la Regione ha disposto lo scorrimento della graduatoria a favore di altre aziende;

Considerato che parte ricorrente ha manifestato l'interesse alla impugnazione del sopraggiunto atto sfavorevole, che però coinvolge numerosi soggetti controinteressati, nei cui confronti, come richiesto, è indi necessario procedere alla integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione per *pubblici proclami*, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba riguardare la presente ordinanza, il ricorso e l'elenco dei controinteressati come da graduatoria sul sito internet istituzionale della Regione Puglia, nella medesima pagina riguardante la pubblicazione degli esiti della presente procedura e/o in apposito altro spazio dedicato dello stesso sito internet, da effettuarsi a carico della parte ricorrente, entro n. 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nonché, per estratto delle prime due pagine di ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei

controinteressati in un quotidiano, a scelta di parte ricorrente, a diffusione regionale;

Ritenuto infine di dover rinviare la decisione sulla proposta domanda cautelare, ad adempimento della pubblicazione per pubblici proclami compiuto, alla successiva camera di consiglio del 26 ottobre 2022 davanti alla III Sez.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione unica) dispone gli adempimenti nei sensi in motivazione ed autorizza parte ricorrente alla pubblicazione per pubblici proclami secondo le modalità indicate.

Rinvia per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO